



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 38, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI, in particolare, l'articolo 3, comma 4 e l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003 come modificato e integrato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 i quali prevedono che il direttore scientifico, in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali, sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

VISTO altresì l'art. 11 comma 3 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003 come modificato e integrato che prevede che l'incarico del direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato, fatta salva l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'Istituto, senza ulteriore compenso;

VISTO l'articolo 3, comma 5, dell'Atto di intesa, recante "*Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione*", sancito il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante "*Disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS*", il quale stabilisce che la nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei criteri generali fissati dall'Atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze statutarie, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTO, altresì, il comma 2, del predetto articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 2007, il quale prevede la pubblicazione di un apposito bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

VISTO l'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 2007, che disciplina la composizione della Commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici degli IRCCS;

VISTO l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, che, tra l'altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

VISTE le Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015, interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra

l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” e, in particolare, l'articolo 20;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Salute 2 agosto 2022, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Toscana, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico, ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288 e s.m.i., dell' “Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer” di Firenze, con sede in viale Gaetano Pieraccini n.24, nella disciplina di “pediatria”.

VISTO il decreto del Ministro della salute 25 ottobre 2023 con il quale è stata individuata quale area tematica di afferenza dell'IRCCS di diritto pubblico “Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer” di Firenze l'area di “pediatria”;

VISTO il Regolamento di Organizzazione Funzionamento del suddetto IRCCS adottato con deliberazione n. 155 del 6 marzo 2024, rettificato con deliberazione n. 239 del 12 aprile 2024, approvato dalla Regione Toscana con delibera n. 346 del 25 marzo 2024 e dalla ex Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della salute con nota n. 7745 del 16 aprile 2024;

RITENUTO, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del direttore scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico “Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer” di Firenze;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande)

1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica l'IRCCS di diritto pubblico “Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer” di Firenze, riconosciuto per l'area tematica di “pediatria”, rivolta a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati devono essere inviate solo per via telematica, registrandosi al sito <http://ricerca.cbim.it/direttori> e compilando e sottoscrivendo, con firma digitale, il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda per via telematica, il candidato riceve un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda.
4. La modifica della domanda può essere effettuata fino alla scadenza del termine di presentazione di cui al comma 2; l'applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti; allo scadere del termine predetto l'applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.
5. Non sono accettate domande pervenute per posta o recapitate a mano.

Art. 2

(Requisiti generali di ammissione)

1. Possono partecipare alla presente selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo CE 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni;
 - b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
 - c) comprovate capacità scientifiche e manageriali;
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero, gli estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
 - a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati d'invalidità non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
 - c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni successivi alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 3

(Documentazione da presentare)

1. Il candidato deve presentare la seguente documentazione inerente a:
 - a) *curriculum vitae* formativo e professionale, con indicazione in particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell'attività specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche;
 - b) documentazione inerente alla produzione scientifica, con indicazione dell'*impact factor* in posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento all'area di "pediatria";
 - c) documentazione inerente la continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni, comprensiva dell'*impact factor* e *citation index*;
 - d) documentazione inerente la capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10 anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di *facilities* complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e *royalties* incassate dall'Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di obiettivi, modalità di raggiungimento,

investimenti e fonti di finanziamento;

- e) documentazione inerente all'attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l'attività di ricerca traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

Art. 4

(Nomina della Commissione)

1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei candidati di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 è costituita con decreto del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti della Commissione di cui al comma 1 sono resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it).
3. La Commissione di valutazione può accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito <http://ricerca.cbim.it/direttori>, tramite l'utilizzazione di username e password.

Articolo 5

(Criteri e modalità di valutazione della Commissione)

1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che individua, in ordine alfabetico, una terna di candidati, esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella terna. Detta terna viene sottoposta alle valutazioni del Ministro della salute per la nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della Regione interessata.
2. La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, può effettuare riunioni da remoto.

Articolo 6

(Conferimento dell'incarico)

1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell'ambito della terna individuata dalla Commissione di valutazione.
2. L'incarico di direttore scientifico comporta, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato, fatta salva l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'Istituto, senza ulteriore compenso.
3. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

Art. 7

(Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità)

1. Il candidato prescelto, all'atto del conferimento dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 8

(Oneri)

1. Ai componenti della Commissione di cui all'articolo 4, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della Commissione graveranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, "Spese per il funzionamento –compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute – di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica", nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione"– Programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica"–"Funzionamento"–C.D.R. "Direzione della ricerca e dell'innovazione in sanità", allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2024.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dall'Ufficio 2 della ex Direzione generale della ricerca e dell'Innovazione in sanità e trattati per le finalità di gestione della procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed esami.

Roma,

IL MINISTRO

Orazio Schillaci

Allegato :

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico – sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull'organizzazione dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l'attività clinica a livello di eccellenza.

E' importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi nelle attività dell'IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze ed esperienza nel campo scientifico, nell'organizzazione e direzione dei gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio dell'IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà dell'Istituto.

Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.

L'utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco sensibili alle peculiarità dell'IRCCS che prevedono certamente una forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d'intenti tra la parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei punti di forza e debolezza del candidato.

La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene maggiormente idonei alla direzione scientifica dell'Ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.

Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione che porta alla selezione della terna.

La Commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo hanno determinato.

La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati; solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.

Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:

Formazione e professionalità del candidato

Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto della laurea, della specializzazione e/o dottorato, dell'attività specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche, con particolare attenzione all'attinenza alla disciplina di riconoscimento dell'IRCCS.

Produzione scientifica

Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:

- attinenza all'area di riconoscimento dell'IRCCS;
- rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale, nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
- originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove acquisizioni o all'avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
- internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.

Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20 dell'elenco predisposto dal candidato.

Capacità Manageriali

Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi 10 anni, l'esperienza nella gestione delle banche di materiale biologico, l'entità del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.

Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per il miglioramento/potenziamento della ricerca dell'IRCCS specie per quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli investimenti e le fonti di finanziamento.

Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri

Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà, nell'ambito dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, la complessità dei progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l'attività di ricerca traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.